Sent. n. 143/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr**. 26441** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, rappresentata e difesa dagli Avvocati Leonardo Bava e Pietro Salis, con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in Nuoro, Via Giovanni XXIII, nr. 08, avverso la determinazione dell'INPS, sede di Nuoro, nr. 0196818 dell'01.12.2025;

Uditi, nella pubblica Udienza in data 15.09.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Pietro Salis e l'Avvocato Alessandro Doa per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

La ricorrente, titolare di trattamento pensionistico categoria OMISSIS, iscrizione nr. OMISSIS, ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale l'Istituto previdenziale ha respinto l'istanza presentata dall'interessata in data OMISSIS, volta ad ottenere l'esenzione dal pagamento dell'Irpef sul menzionato assegno di quiescenza, considerato che la medesima è familiare superstite di vittima del dovere, nella persona del fratello OMISSIS, già Sergente Maggiore dell'Esercito Italiano riconosciuto tale per effetto di Sentenza dell'A.G.O., considerato che lo "status" di erede del predetto Sottufficiale deceduto risulta dal Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nr. OMISSIS dell' OMISSIS.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa della ricorrente ha dedotto che il diritto all'esonero dell'Irpef deve essere riconosciuto a favore dei familiari dei soggetti riconosciuti quali vittime del dovere, a prescindere dal tipo di pensione in godimento, anche se non direttamente collegata all'infermità che ha determinato l'accertamento della prefata condizione in capo al "de cuius", alla luce dell'articolo 1, comma 211, della Legge nr. 232 del 2016 e della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte e di questa Magistratura contabile in materia; ha chiesto, pertanto, la condanna dell'INPS all'applicazione della descritta esenzione sulla pensione della propria assistita, ponendo in pagamento l'assegno al lordo della ritenuta Irpef. In data 10.09.2026 ha versato in atti ulteriore documentazione, mentre il 14.09.2026

la difesa ha depositato note d'Udienza nelle quali ha replicato alle tesi avversarie.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data OMISSIS, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In merito alla questione demandata alla delibazione della Sezione, è sufficiente richiamare il chiaro ed inequivocabile disposto dell'articolo 3, commi 1 e 2, della Legge nr. 206 del 2004, che estende l'esenzione Irpef pure ai trattamenti diretti percepiti "dai familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori"; ne consegue, quale diretto corollario, che la titolarità di una pensione di reversibilità riferita alla vittima del dovere, secondo un'attività esegetica piana e lineare, costituisce indubbiamente presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'agevolazione in parola. Nel caso specifico, la ricorrente è certamente erede del Sottufficiale deceduto, come attestato, tra l'altro, dal citato Decreto del Ministero della Difesa che le ha erogato, unitamente alle sue due sorelle, lo Speciale assegno vitalizio che ha natura patrimoniale, ma ad avviso del Giudicante non può invocare a proprio favore l'applicazione della prefata disposizione in materia di Irpef, tenendo conto, per un verso, che la medesima non rientra tra le figure tassative individuate in modo esplicito dallo stesso legislatore, essendo la sorella del soggetto riconosciuto quale vittima del dovere, per altro verso, che la norma in parola è di stretta interpretazione postulando l'esenzione totale dal carico fiscale, per cui non può estendere il suo raggio d'azione oltre i casi in essa espressamente previsti. Del resto, un'attività di interpretazione estensiva che comprendesse anche

sorelle e fratelli della vittima del dovere, quindi al di fuori di un trattamento pensionistico di reversibilità, ai fini dell'esenzione Irpef, potrebbe determinare in concreto effetti a catena non certo ragionevoli e condivisibili, con la possibile applicazione contestuale a beneficio di una moltitudine indeterminata di soggetti dell'agevolazione in rassegna a fronte di un unico evento, come nell'ipotesi di vittima del dovere non coniugato e senza genitori ma in presenza di numerosi parenti di secondo grado che siano titolari di trattamento pensionistico. In tale ottica, preme rammentare che la reversibilità è una condizione ineludibile per l'esenzione Irpef in rassegna, posto che la stessa identifica una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che secondo una presunzione legale crea indubbiamente uno stato di bisogno per i familiari della persona deceduta, considerato, tuttavia, che si tratta di un beneficio fiscale che, per espressa volontà del legislatore in materia, spetta esclusivamente ad alcuni di essi, il coniuge ed i figli in via principale, nonché, in subordine, i genitori, in ragione dei propri rispettivi rapporti strettissimi con la persona defunta riconosciuta vittima del dovere, che lasciano supporre una situazione di oggettiva necessità in capo ai predetti superstiti nell'ipotesi di decesso del congiunto, venendo meno una delle fonti principali del loro quotidiano sostentamento, sia economico che assistenziale e morale.

Spese compensate in virtù dell'oscillazione della giurisprudenza e delle indubbie difficoltà interpretative del complesso quadro normativo di riferimento.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso proposto da OMISSIS in quanto infondato.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 15.09.2026.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Depositato in Segreteria il 30.09.2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)